

Accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934²

Concluso a Londra il 2 giugno 1934

Approvato dall'Assemblea federale il 19 giugno 1939³

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 24 ottobre 1939

Entrato in vigore per la Svizzera il 24 novembre 1939

Sospeso con effetto dal 1° gennaio 2010⁴

(Stato 1° gennaio 2010)

I Sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati a questo scopo, hanno, di comune accordo, stabilito l'Accordo seguente che sostituisce quello dell'Aja del 6 novembre 1925⁵:

Art. 1

I cittadini di ciascuno dei paesi contraenti, nonché tutte le persone che avranno soddisfatto nel territorio dell'Unione ristretta alle condizioni stabilite dall'articolo 3 della Convenzione generale⁶, potranno assicurarsi in tutti gli altri paesi contraenti la protezione dei loro disegni o modelli industriali per mezzo di un deposito internazionale da farsi all'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale a Berna⁷.

Art. 2

(1) Il deposito internazionale comprenderà i disegni o modelli sia sotto forma del prodotto industriale al quale essi sono destinati, sia sotto quella di un disegno, di una fotografia o di qualsiasi rappresentazione grafica sufficiente del detto disegno o modello.

CS 11 1005; FF 1937 III 57 ediz. ted. 57 ediz. franc.

- 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- 2 Il presente Acc. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito all'Acc. riveduto all'Aja il 28 nov. 1960 (RS 0.232.121.2 art. 31 n. 1). Vedi l'elenco degli Stati partecipanti pubblicato qui di seguito.
- 3 Art. 1 cpv. 1 n. 4 del DF del 19 giu. 1939 (RU 55 1263).
- 4 RU 2010 403
- 5 [CS 11 1000]
- 6 RS 0.232.01/04
- 7 Ora: Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (art. 6 cpv. 1 lett. a dell'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 – RS 0.232.121.12).

(2) Gli oggetti saranno accompagnati da una domanda di deposito internazionale in doppio esemplare, contenente in lingua francese le indicazioni che saranno specificate nel Regolamento d'esecuzione⁸.

Art. 3

(1) L'Ufficio internazionale di Berna non appena avrà ricevuto la domanda di procedere a un deposito internazionale, iscriverà questa domanda in un registro speciale e la pubblicherà rimettendo gratuitamente a ciascuna Amministrazione il numero d'esemplari richiesti del giornale periodico in cui pubblicherà le iscrizioni.

(2) I depositi saranno conservati negli archivi dell'Ufficio internazionale.

Art. 4

(1) Chi fa il deposito internazionale di un disegno o modello industriale è considerato fino a prova contraria come proprietario dell'opera.

(2) Il deposito ha semplicemente carattere dichiarativo. Come deposito, esso produrrà nei paesi contraenti gli stessi effetti come se ivi i disegni o modelli fossero stati direttamente depositati alla data del deposito internazionale, col beneficio tuttavia delle disposizioni stabilite dal presente Accordo.

(3) La pubblicità menzionata nell'articolo precedente sarà considerata in tutti i paesi contraenti come sufficiente e non ne potrà essere richiesta altra da parte del depositante, con riserva delle formalità da adempirsi per l'esercizio del diritto, in conformità della legge interna.

(4) Il diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione generale⁹ sarà garantito ad ogni disegno o modello di cui sia stato fatto il deposito internazionale, senza l'obbligo di alcuna delle formalità previste dallo stesso articolo citato.

Art. 5

I paesi contraenti convengono di non esigere che i disegni o i modelli di cui sia stato fatto il deposito internazionale rechino un'indicazione obbligatoria. Essi non saranno colpiti da decadenza per non essere stati attuati, né per introduzione di oggetti conformi a quelli protetti.

Art. 6

(1) Il deposito internazionale può comprendere, sia un solo disegno o modello, sia molti di essi, e il numero di essi va indicato nella domanda.

(2) Il deposito può essere fatto sia in plico aperto sia in plico sigillato. Saranno accettati come mezzi di deposito in plico sigillato le buste doppie perforate con un numero di controllo (sistema Soleau) o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l'identificazione.

⁸ RS 0.232.121.14

⁹ RS 0.232.01/04

(3) Le dimensioni massime dei plichi o pacchetti suscettibili di deposito saranno determinate dal Regolamento d'esecuzione.

Art. 7

La durata della protezione internazionale è di 15 anni a contare dal deposito all'Ufficio internazionale di Berna; questo termine è diviso in due periodi, cioè un periodo di 5 anni e un periodo di 10 anni.

Art. 8

Durante il primo periodo di protezione, i depositi sono ammessi, sia in plico aperto, sia in plico sigillato; durante il secondo periodo non sono ammessi che aperti.

Art. 9

Durante il primo periodo di protezione i depositi in plico sigillato potranno essere aperti su domanda del depositante o di un tribunale competente; spirato il primo periodo, essi, su domanda di proroga, saranno aperti pel passaggio al secondo periodo.

Art. 10

Durante i primi sei mesi del quinto anno del primo periodo l'Ufficio internazionale darà avviso ufficioso della scadenza al depositante del disegno o modello.

Art. 11

(1) Allorché il depositante desidererà ottenere il prolungamento della protezione all'atto del trapasso al secondo periodo, dovrà presentare all'Ufficio internazionale avanti che spiri il termine, al più tardi, una domanda di proroga.

(2) L'Ufficio aprirà il plico, se esso è sigillato, e lo pubblicherà nel suo giornale e notificherà a tutte le Amministrazioni la proroga concessa rimettendo loro il numero di copie richieste di detto giornale.

Art. 12

I disegni e modelli contenuti nei depositi non prorogati, nonché quelli per cui è cessata la protezione, saranno restituiti ai loro proprietari, a loro spese, se ne fanno domanda. Se non è chiesta la restituzione, scorsi che siano due anni, saranno distrutti.

Art. 13

(1) I depositanti potranno rinunciare al deposito in qualsiasi epoca, sia totalmente, sia parzialmente per mezzo di una dichiarazione da presentarsi all'Ufficio internazionale; esso darà alla rinuncia la pubblicità prevista all'articolo 3.

(2) La rinuncia al deposito comprende anche la restituzione dello stesso a spese del depositante.

Art. 14

Allorché un tribunale od altra autorità competente ordini che sia comunicato un disegno o modello segreto, l'Ufficio internazionale, regolarmente richiestone, aprirà il plico depositato, ne toglierà il disegno o modello richiesto e lo trasmetterà all'autorità richiedente. Quando se ne faccia domanda, la stessa comunicazione avrà luogo per un disegno o modello aperto. L'oggetto così consegnato dovrà essere restituito nel più breve termine possibile e rimesso nel plico sigillato o nella busta. Queste operazioni potranno essere soggette ad una tassa che sarà fissata dal Regolamento d'esecuzione.

Art. 15¹⁰

Le tasse per il deposito internazionale ed il suo prolungamento, che dovranno essere pagate prima che si faccia l'iscrizione del deposito o del prolungamento, sono fissate come segue:

1. per un solo disegno o modello e per il primo periodo di 5 anni: 5 franchi;
2. per un solo disegno o modello, allo spirare del primo periodo e per la durata del secondo periodo di 10 anni: 10 franchi;
3. per un deposito multiplo e per il primo periodo di 5 anni: 10 franchi;
4. per un deposito multiplo, allo spirare del primo periodo e per la durata del secondo periodo di 10 anni: 50 franchi.

Art. 16

Il prodotto annuo netto delle tasse sarà ripartito, per cura dell'Ufficio internazionale, conformemente alle modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento tra i paesi contraenti, dopo fatta la deduzione delle spese comuni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 17

(1) L'Ufficio internazionale iscriverà nei suoi registri tutti i cambiamenti riguardanti la proprietà di disegni o modelli di cui avrà ricevuto notificazione da parte degli interessati; esso li pubblicherà nel suo giornale e li comunicherà a tutte le Amministrazioni rimettendo loro il numero richiesto di copie di detto giornale.

(2) Queste operazioni possono essere soggette ad una tassa che sarà fissata dal Regolamento d'esecuzione.

(3) Il titolare di un deposito internazionale può trasferirne la proprietà per una determinata parte dei disegni o dei modelli compresi in un deposito multiplo o

¹⁰ Abrogato per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS 0.232.121.12 art. 6 cpv. 1 lett. b).

soltanto per uno o parecchi paesi contraenti; in tal caso, se si tratta di deposito fatto sotto piego suggellato, l'Ufficio internazionale dovrà procedere, prima dell'iscrizione del trasferimento nei suoi registri, all'apertura del deposito.

Art. 18

(1) L'Ufficio internazionale rilascerà a qualsiasi persona che ne faccia domanda, contro il pagamento di una tassa da fissarsi nel Regolamento, una copia delle menzioni iscritte nel registro circa un determinato disegno o modello.

(2) Se il modello o il disegno si presta, la copia potrà essere accompagnata da uno degli esemplari o da una delle riproduzioni del disegno o modello che avranno potuto esser forniti all'Ufficio internazionale e che esso certificherà conformi all'oggetto depositato in deposito aperto. Se l'Ufficio non è in possesso di uno degli esemplari o di una delle riproduzioni menzionate, li farà allestire su domanda degli interessati e a loro spese.

Art. 19

Gli archivi dell'Ufficio internazionale sono accessibili, per quanto contengano dei depositi aperti, al pubblico. Chiunque ne può prendere conoscenza, in presenza di un funzionario, od ottenere dall'Ufficio informazioni scritte sul contenuto del registro, e ciò contro pagamento delle tasse da fissarsi nel Regolamento.

Art. 20¹¹

Le norme particolari per l'applicazione del presente Accordo saranno determinate da un Regolamento le cui prescrizioni potranno, in qualsiasi tempo, essere modificate di comune accordo dalle Amministrazioni dei paesi contraenti.

Art. 21

Le disposizioni del presente Accordo non concernono che il minimo della protezione; esse non impediscono di rivendicare l'applicazione delle prescrizioni più larghe previste dalla legislazione interna di un paese contraente; esse lasciano parimente che continui ad essere ammessa l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Berna riveduta del 1928¹² sulla protezione delle opere artistiche e delle opere d'arte applicata all'industria.

¹¹ Per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l'art. 6 cpv. 1 lett. c dello stesso atto (RS 0.232.121.12).

¹² RS 0.231.12. Per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l'art. 6 cpv. 1 lett. d dello stesso atto (RS 0.232.121.12).

Art. 22

- (1) I paesi membri dell'Unione che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi quando ne facciano domanda nella forma prescritta dagli articoli 16 e 16^{bis} della Convenzione generale¹³.
- (2) La notificazione d'adesione garantirà, per se stessa, sul territorio del paese aderente, il beneficio delle disposizioni che precedono ai disegni e modelli industriali che, al momento dell'adesione, erano al beneficio dei deposito internazionale.
- (3) Tuttavia, ciascun paese, aderendo al presente Accordo, potrà dichiarare che l'applicazione di questo Atto sarà limitata ai disegni ed ai modelli che saranno depositati dal giorno in cui tale adesione diverrà effettiva.
- (4) In caso di denuncia del presente Accordo, fa stato l'articolo 17^{bis} della Convenzione generale¹⁴. I disegni ed i modelli internazionali depositati fino al giorno in cui la denuncia diventa effettiva continueranno, per la durata della protezione internazionale, a godere, nel paese che ha denunciato l'Accordo come pure negli altri paesi dell'Unione limitata, della stessa protezione come se fossero stati direttamente depositati.

Art. 23

- (1) Il presente Accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno depositate a Londra entro il 1° luglio 1938 al più tardi.
- (2) Esso entrerà in vigore, tra i paesi che l'avranno ratificato, un mese dopo questa data e avrà la stessa forza e durata della Convenzione generale¹⁵.
- (3) Questo Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi che l'avranno ratificato, l'Accordo dell'Aja del 1925¹⁶. Tuttavia, questo resterà in vigore nei rapporti coi paesi che non avranno ratificato il presente Atto.

Fatto a Londra, in un solo esemplare, il 2 giugno 1934.

(Seguono le firme)

¹³ RS **0.232.01/.04**. Per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l'art. 6 cpv. 1 lett. e dello stesso atto (RS **0.232.121.12**)

¹⁴ RS **0.232.01/.04**. Per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l'art. 6 cpv. 1 lett. e dello stesso atto (RS **0.232.121.12**)

¹⁵ RS **0.232.01/.04**

¹⁶ [CS 11 1000]

Campo di applicazione il 4 agosto 2007¹⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Benin	2 ottobre	1986 A	2 novembre	1986
Côte d'Ivoire	26 aprile	1993 A	30 maggio	1993
Egitto	6 marzo	1951 A	1° luglio	1952
Francia	16 maggio	1939 A	25 giugno	1939
Germania	10 agosto	1937	13 giugno	1939
Indonesia	15 agosto	1950 S	27 dicembre	1949
Liechtenstein	10 dicembre	1950 A	28 gennaio	1951
Marocco	26 novembre	1940 A	21 gennaio	1941
Monaco	9 febbraio	1956 A	29 aprile	1956
Paesi Bassi				
Antille olandesi	13 giugno	1948 A	5 agosto	1948
Senegal	30 maggio	1984 A	30 giugno	1984
Spagna	21 dicembre	1955 A	2 marzo	1956
Suriname	16 novembre	1976 S	25 novembre	1975
Svizzera	24 ottobre	1939 A	24 novembre	1939
Tunisia	18 agosto	1942 A	4 ottobre	1942

¹⁷ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

